

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Nella seduta del 21/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La presente controversia si incentra su un bene emissione rilasciato dall'intermediario qui convenuto in relazione ad un certo assegno circolare di Euro 29.650,00 ricevuto dalla ricorrente a pagamento di merce venduta ad un proprio cliente. I fatti come risultanti dalla documentazione prodotta e dalla rappresentazione fornita dalle parti possono essere così riassunti.

In data 16 dicembre 2013, prima di consegnare la merce al proprio cliente, la ricorrente si recava presso il proprio istituto di credito per far verificare l'assegno circolare. L'istituto di credito contattava l'intermediario qui convenuto e otteneva *"risposte positive sul numero dell'assegno, sulla cifra e sul bene emissione"*. La ricorrente, pertanto, provvedeva alla consegna della merce ed il successivo 17 dicembre versava ai fini dell'incasso l'assegno circolare in questione che, tuttavia, il 23 dicembre veniva restituito *"impagato ... , in quanto considerato dalla banca ...quale assegno circolare falso e/o falsificato"*. Dai successivi contatti con l'intermediario qui convenuto emergeva che *"i numeri di quell'assegno circolare non erano in dotazione alla [...] banca"*, che *"l'assegno risultava irregolare in quanto quella tipologia di modulo di assegno veniva utilizzata per assegni circolari fino ad un massimo di euro 500,00"* e che probabilmente in data 16 dicembre 2013 un truffatore si

era inserito nelle linee telefoniche dell'intermediario resistente per fornire risposte false all'istituto di credito della ricorrente.

Presentato in data 22 aprile 2014 il reclamo all'intermediario e avendo ricevuto un rifiuto a procedere al risarcimento dell'importo di Euro 29.650,00 oltre a interessi dalla presentazione all'incasso al saldo effettivo, la ricorrente proponeva ricorso a questo Arbitro deducendo che la condotta dell'intermediario resistente era stata contraria ai principi di diligenza professionale e che l'ipotesi dell'interferenza con le linee telefoniche dell'intermediario resistente da parte di un truffatore risultava indimostrata oltre che inverosimile.

Dal canto suo, l'intermediario, opposte due eccezioni pregiudiziali (litispendenza e incompetenza per materia), contesta le censure di negligenza, che, invece, imputa al cliente ed all'istituto di credito della ricorrente, affermando di aver improntato la propria condotta alla massima diligenza, sia perché sin in data 23 dicembre 2014 aveva inviato il messaggio di rete interbancario n. 097 per informare sulla circolazione di falsi moduli di assegni circolari con falsificazione della propria denominazione, *“invitando a richiedere eventuale bene emissione esclusivamente [...] in rete nazionale interbancaria oppure attraverso messaggio di posta elettronica certificata”*

- inoltre, in data 12 febbraio 2014 aveva sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di ... per il reato di falsificazione e contraffazione dell'assegno circolare n. ME4064... oggetto del presente ricorso; aveva altresì presentato denuncia – querela con riferimento ad altre analoghe vicende occorse nel medesimo periodo (doc. 2 e doc. 3);
- inoltre, in data 27 marzo 2014 e 1 aprile 2014 aveva inviato solleciti alla banca emittente, la quale, peraltro, in data 28 marzo 2014 comunicava di aver sporto ulteriore denuncia-querela in data 20 febbraio 2014 con riferimento alla vicenda qui in oggetto e a molte altre analoghe occorse nel medesimo periodo (docc. 6, 7, 8, 9, 10);
- infine, in data 27 marzo 2014 e 3 aprile 2014 aveva inviato reclamo alla compagnia telefonica *“per segnalare l'indebita e fraudolenta utilizzazione delle utenze telefoniche delle proprie agenzie”* invitandola a *“procedere senza indugio alla verifica tecnica circa l'utilizzo non autorizzato delle predette linee”*; aveva altresì presentato reclamo con riferimento ad altre utenze telefoniche in quanto nel medesimo periodo erano state registrate numerose altre anomalie di funzionamento (doc. 4 e doc. 4 bis).

Alla luce di ciò, nessuna responsabilità poteva essergli ascritta con riferimento alla presente vicenda.

DIRITTO

Due sono le questioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario: l'eccezione di litispendenza e quella di incompetenza per materia. La prima, fondata sul fatto che è stata sporta denuncia-querela per il reato di falsificazione e contraffazione dell'assegno circolare di cui al presente ricorso, non coglie nel segno: oggetto della denuncia-querela è, appunto, il reato di falsificazione (e che l'assegno fosse falso è dato pacifico tra le parti), mentre in questa sede ciò di cui si discute è la responsabilità dell'intermediario. Né muta questa conclusione il fatto che la vicenda, complessivamente considerata, sia la stessa. Com'è stato sottolineato in precedenti decisioni di questo Arbitro, dirimente è il fatto che la denuncia-querela risulti proposta nei confronti di un soggetto terzo, mancando, dunque, l'identità delle parti rispetto al procedimento penale previamente instaurato (cfr. Dec.

2509/2015 e 4065/2013). Se si pone mente alla finalità della disposizione di cui alla Sez I, § 4 4° alinea del Regolamento ABF, appare chiaro che tale norma è protesa ad escludere la potestà decisionale di questo Arbitro nel caso in cui la vertenza sia già stata sottoposta ad un'autorità giudiziaria, essendo evidente che l'alternativa procedurale offerta dal legislatore debba ritenersi esaurita, in favore della competenza del giudice togato, nel momento in cui il cliente ritenga di adire preventivamente quest'ultimo. Laddove, invece, l'azione innanzi all'autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda sottoposta all'Arbitro, non coinvolga l'intermediario convenuto e abbia ad oggetto un titolo di responsabilità diverso da quello evocato nel giudizio ordinario, ovvero una circostanza che non viene in rilievo innanzi all'Arbitro, allora ci si trova al di fuori del suo ambito di applicazione.

Quanto alla seconda, parimenti infondata, rileva l'orientamento di questo Arbitro secondo cui, ai fini dell'attribuzione della qualità di 'cliente', *“è sufficiente l'esistenza di un contatto sociale qualificato – e tale appare certamente quello che si stabilisce in caso di richiesta di pagamento dell'assegno (alla quale oltretutto la banca trattaria, almeno se si accede a un più che autorevole indirizzo interpretativo, è anche obbligata ex lege nei confronti del prenditore, là dove sussistano i presupposti di legittimità dell'ordine e sussista a disponibilità di fondi sul conto di traenza alla data di presentazione) – quel che è dirimente è che, ai sensi delle Disposizioni attuative del sistema emanate dalla Banca d'Italia, quella di “cliente” (a cui spetta la legittimazione ad adire la procedura di arbitrato) risulta nozione ampia che ricomprende «chiunque sia entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari, ivi compresi i servizi di pagamento», sicché tale formula sufficientemente ampia permette di riconoscere la legittimazione ad agire anche al prenditore di un assegno nei confronti della banca trattaria”* (in termini, tra le altre, Coll. Napoli, dec. n. 3354/2014).”

Venendo al merito, i fatti per come riferiti dalle parti e provati dalla documentazione prodotta attestano che (i) l'assegno di cui si discute è pacificamente falso, apparendo comunque tratto dall'intermediario qui convenuto; (ii) la ricorrente, prima di consegnare la merce (un certo quantitativo di monete d'oro), si è recata presso la propria banca per chiedere il bene emissione; (iii) il funzionario di detta banca ha telefonato all'Agenzia dell'intermediario qui convenuto per avere il bene emissione, annotando tra l'altro sull'assegno l'ora della telefonata; (iv) l'intermediario qui convenuto ha giustificato l'accaduto affermando che il bene emissione sarebbe stato dato da soggetto qualificatosi dipendente della agenzia contattata inserendosi indebitamente nelle linee telefoniche dell'agenzia stessa; (v) il messaggio di rete interbancario avente ad oggetto la falsità di assegni circolari del tipo di quello oggetto del presente ricorso è successivo ai fatti di cui si discute.

Ora, se questi sono i fatti, allora sussistono i presupposti per ritenere responsabile l'intermediario qui convenuto. Difatti, le modalità con le quali è stata - come in altri casi analoghi - fornita falsamente l'assicurazione della bene emissione, denunciano una colpa grave della banca emittente, rispetto alla quale né la denuncia-querela sporta, né il reclamo al gestore telefonico possono costituire in questa sede valida esimente anche per la vaghezza degli elementi portati a propria discolta, sia che nella specie vi sia stato l'appoggio di un dipendente infedele sia, invece, vi sia stata effettivamente un'interferenza telefonica (si veda su una vicenda del tutto simile a quella di cui si discute la decisione n. 2965/2012 di questo Collegio). In altri termini il bene emissione costituisce fonte di un giustificato affidamento per l'intermediario richiedente e per il prenditore con l'effetto che chi lo emette, se non prova la propria estraneità, ne risponde.

Quanto agli interessi, questo Collegio ritiene di applicare quanto precisato dal Collegio di Coordinamento (decisione 5304/2013) e di condannare al pagamento degli interessi al



tasso legale a decorrere dal reclamo. Le somme corrispondenti ad operazioni fraudolente costituiscono un rimborso, da qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda a parte ricorrente la somma di € 29.650,00, oltre a interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA